



News

## TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING, LABOUR

Maggio 2019

- 
- |  |  |
|--|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE                | Italia ancora più attrattiva per i lavoratori impatriati   |
| 2. IVA                                 | La sproporzione non intacca la detrazione ai fini Iva  |
| 3. DOGANE                              | Esportatore a portata extralarge   |
| 4. LEGALE TRIBUTARIO                   | <i>Transfer pricing</i> – Commissione tributaria regionale di Milano, sentenza n. 1770/2019  |
| 5. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Tremonti ambientale cumulabile con tutti i conti energia. Il TAR Lazio conferma  |
| 6. ADVISORY                            | Indicatori finanziari: una mappa per prevenire la crisi  |
| 7. LABOUR                              | Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva. Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 maggio 2019<br><br>Corte d'Appello Catania-sez. lavoro sentenza 5 aprile 2019<br>Prescrizione quinquennale per ogni tipologia di contributo previdenziale |
| 8. GIURISPRUDENZA E PRASSI             | Principali novità  |
-

## ITALIA ANCORA PIÙ ATTRATTIVA PER I LAVORATORI IMPATRIATI

L'articolo 5 D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, ha apportato rilevanti modifiche ai regimi fiscali di favore recentemente introdotti per attrarre capitale umano, e gettito, in Italia (c.d. "impatriati").

Tali novità hanno allargato decisamente il perimetro soggettivo di applicazione, avendo semplificato i requisiti di accesso al regime, ora meno stringenti.

Preliminarmente si ricorda come i destinatari del regime predetto siano le persone fisiche, cittadini europei ma anche di Stati non appartenenti all'Unione con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di lavoro autonomo, che:

- non sono state residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento sul territorio dello Stato della residenza, ai sensi dell'articolo 2 Tuir;
- mantengono la residenza in Italia per i due anni successivi al trasferimento;
- svolgono l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato.

Dato che le modifiche troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 e che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile (ex articolo 2 Tuir), per poter beneficiare dell'agevolazione il trasferimento in Italia potrà avvenire a partire dal 3 luglio 2019.

Le nuove disposizioni, prevedono, a differenza di quanto disciplinato nel testo ante modifiche:

- il potenziamento del beneficio fiscale, attraverso l'innalzamento della percentuale di esenzione del reddito imponibile Irpef prodotto in Italia dal 50% al 70%;
- la riduzione dei periodi d'imposta, da cinque a due, di residenza all'estero precedenti al trasferimento in Italia da parte del lavoratore;
- l'eliminazione dell'obbligo per i lavoratori impatriati di rivestire ruoli direttivi ovvero di essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- l'eliminazione della previsione di dover necessariamente svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'aumento della parziale esenzione del reddito imponibile Irpef fino al 90% per i lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sardegna e Sicilia);
- la proroga del beneficio per altri cinque anni, con esenzione ridotta al 50% della base imponibile Irpef (in luogo del 30% previsto per i primi cinque anni), a condizione che successivamente al trasferimento in Italia, o nei dodici mesi precedenti, il lavoratore, ovvero il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà, acquisti o abbia acquistato un immobile ad uso residenziale in Italia o abbia un figlio minorenni o un figlio a carico, anche in affido preadottivo. Se i figli minorenni o a carico sono almeno pari a tre è previsto anche un aumento della misura agevolativa di esenzione del reddito dal 50% al 90%.

In ultimo, potranno ora usufruire della norma di vantaggio anche coloro che non si sono mai iscritti all'Aire, purché abbiano mantenuto per un periodo minimo di due anni la residenza fiscale in altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni. La medesima previsione di favore si applica poi anche ai lavoratori già impatriati al 31.12.2019.

Di fatto, il legislatore prevede una sanatoria per gli "impatriati italiani" che hanno già trasferito la residenza in Italia nel 2019 e a cui sono stati notificati atti impositivi – non ancora definitivi – volti al recupero del beneficio a causa della mancata iscrizione all'Aire negli anni trascorsi all'estero o nel caso in cui non siano ancora decorsi i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 D.P.R. 600/1973, a condizione che essi siano stati residenti in uno Stato estero sulla base di una Convenzione contro la doppia imposizione.

Si ricorda infine che, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2017, il regime degli impatriati non è cumulabile con il regime dei c.d. "neo residenti" (L. 232/2016, c.d. Legge di bilancio 2017).

*A cura di*  
Dott. Davide Albonico

## LA SPROPORZIONE NON INTACCA LA DETRAZIONE AI FINI IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14941 del 31 maggio 2019, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non può negare la detrazione dell'IVA assolta sulle spese per la costruzione di fabbricati per il solo fatto che sono ritenute eccessive rispetto alle prestazioni rese dall'appaltatore.

In via preliminare, i Giudici della Suprema Corte, richiamando un precedente giurisprudenziale, fanno presente che di recente hanno affermato come in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa, ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (cfr. Cass. 11 gennaio 2018 n. 450).

Ed infatti, in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed *"esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo"* (Cass. 17 luglio 2018 n. 18904).

Una delle questioni principali nel giudizio d'inerenza, riguarda la "funzionalizzazione del costo alla produzione" del reddito, o al suo essere un atto di "destinazione" del reddito, al limite di una "liberalità".

Precisamente, la Suprema Corte, con sentenza n. 10257 del 16 gennaio 2018, afferma che "nel bilancio di un'impresa si debbono distinguere le spese produttive ai fini del reddito - che sono ovviamente detraibili - e quelle in cui si concreta la "spesa" degli utili conseguiti, a fini estranei all'oggetto dell'impresa".

L'inerenza, infatti, è un concetto da guardare in "negativo", al fine principale di escludere la deducibilità di spese estranee all'impresa, destinate al consumo personale dell'imprenditore, dei soci e altri terzi.

Da ultimo, va anche considerato che la giurisprudenza della Corte talvolta utilizza l'antieconomicità ai fini dell'individuazione di elementi indiziari ai fini dell'individuazione del diritto alla detrazione.

Tuttavia, questo può avvenire purché l'antieconomicità sia manifesta e macroscopica: *"In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non ineranza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta."* (Cass. 30 gennaio 2018 n. 2240).

Tanto premesso, nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici, è stata riscontrata una complessiva e non meglio precisata "sproporzione", posta dall'Amministrazione a fondamento della ripresa, secondo un ragionamento condiviso dalla CTR.

Ed invero, le spese di costruzione di fabbricati (oggetto del contendere) sarebbero state, si legge in sentenza, *"ritenute non inerenti in quanto eccessive rispetto alle prestazioni rese dalla società interposta"*.

In particolare, è stato ritenuto sproporzionato quanto pagato dalla contribuente ad una società commerciale riconducibile alla medesima proprietà, la quale ha a sua volta dato in appalto a terzi, la costruzione dei due manufatti.

Tuttavia, specifica la Cassazione, in questa generica affermazione della Commissione tributaria Regionale non si rinvenivano elementi neppure presuntivi sufficienti per poter affermare che si tratti di una antieconomicità con le caratteristiche richieste dal canone giurisprudenziale sopra richiamato, *"ossia manifesta e macroscopica e, sotto questi profili, la decisione merita di essere rimeditata"*.

A cura di  
Avv. Vincenzo Cristiano

## ESPORTATORE A PORTATA EXTRALARGE

L'Agenzia delle Dogane, con la nota 22 maggio 2019 n. 16302, ha chiarito quali sono le modalità di compilazione della dichiarazione doganale di esportazione in occasione di cessione di beni con condizione di vendita *ex works* o attraverso rappresentante fiscale.

A livello normativo, come noto, l'art. 1 del Reg. Ue 2446/2015 (RD), così come modificato dal Reg. 1063/2018, definisce "esportatore":

*- la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;*

*- quando non si applica il punto precedente, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.*

Tali importanti novità hanno notevolmente semplificato i requisiti che devono essere soddisfatti da parte degli operatori commerciali per essere qualificati come soggetti esportatori, offrendo una maggiore flessibilità nella scelta della persona che può agire come esportatore.

A ben vedere, infatti, l'art. 1 del RD, in vigore dal 31 luglio 2018, a differenza della disposizione previgente (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 70662/2016), esige che l'esportatore, oltre a essere un soggetto stabilito nel territorio doganale, disponga anche della facoltà di decidere che le merci devono uscire dall'Unione europea.

Per l'effetto, in ipotesi di cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del DPR 633 del 1972, in cui il trasporto avviene in nome e per conto del cedente nazionale, l'esportatore ai fini doganali coincide con l'esportatore ai fini IVA. Logica conseguenza è che il soggetto che figura nella casella 2 della dichiarazione (DAU) è il medesimo che si crea *plafond*.

Nella diversa ipotesi invece di esportazione effettuata da un soggetto estero non stabilito nel territorio comunitario, il nuovo art. 1 del Reg. Ue 2446/2015 prevede che l'esportatore possa essere identificato nella persona stabilita, che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale.

Per l'effetto, nelle transazioni commerciali aventi a oggetto merci destinate all'estero con condizioni di vendita *ex works*, in cui il potere di decidere che i beni devono uscire dal territorio comunitario viene detenuto

dall'acquirente stabilito in un Paese terzo (art. 8, comma 1, lett. b) del DPR 633/1972), ovvero nelle operazioni realizzate da una società extracomunitaria per tramite del proprio rappresentante fiscale nazionale, né il primo né il secondo soggetto potrebbero assumere, ai fini doganali, la veste di esportatore e figurare nelle dichiarazioni di esportazione, non essendo stabiliti nell'Ue.

Pur tuttavia, per porre freno a possibili ipotesi di criticità procedurale, l'Agenzia delle Dogane, con la nota 15 ottobre 2018 n. 112029, assumendo a esempio le operazioni *ex works*, ha chiarito che *"applicando quanto previsto dal secondo paragrafo della lettera b) dell'art. 1, punto 19 del RD, il venditore/cedente stabilito nella UE o anche un altro soggetto come ad esempio il vettore, in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione, può essere qualificato come esportatore"*.

In altri termini, secondo la nuova disciplina, la persona indicata nella casella 2 del DAU deve essere sempre un soggetto stabilito nell'Unione europea, che è *"parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale"*.

In tali circostanze, tuttavia, si segnala uno "scollamento" tra la nozione di esportatore ai fini doganali e quella ai fini IVA, con la conseguenza che, nella casella 2 del DAU, comparirebbe un soggetto diverso (es. il vettore) da colui che si è creato *plafond* a seguito della cessione (cioè il cedente nazionale nelle vendite con consegna *ex works* o il rappresentante fiscale del soggetto extra Ue).

Con la nota 22 maggio 2019 n. 16302, in relazione alle operazioni *ex works* l'Agenzia delle Dogane ha affermato che la soluzione potrebbe consistere *"nell'indicazione al campo 44 del Dau degli estremi della fattura non imponibile emessa dal cedente e con contestuale indicazione della partita Iva dello stesso", mentre, nelle esportazioni realizzate da una società extra Ue tramite il proprio rappresentante fiscale, "il campo 44 potrebbe recare oltre agli estremi della fattura non imponibile emessa dal rappresentante anche l'indicazione del codice certificato 02YY seguito dalla partita Iva del rappresentante fiscale"*.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

## TRANSFER PRICING – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, SENTENZA N. 1770/2019

Con la sentenza n. 1770/2019 del 16 aprile scorso, i Giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano, accogliendo i rilievi mossi dai legali dello Studio AC Avvocati e Commercialisti, hanno respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate di Milano, condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese legali.

### I fatti di causa.

La controversia trae origine dal ricorso della Società Alfa avverso l'avviso di accertamento emesso e notificato dall'AdE di Milano, per mezzo del quale, facendo seguito al P.V.C., l'Ufficio accertava per l'anno d'imposta 2009: maggiore IRES, maggiore IRAP, oltre sanzioni ed interessi.

La Società proponeva ricorso lamentando l'infondatezza della pretesa erariale in materia di *transfer pricing*, ex art. 110, co. 7 TUIR, chiedendo per l'effetto l'annullamento dell'avviso impugnato.

I Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglievano il ricorso della Società Alfa.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio.

In sede di costituzione nel giudizio di *seconde cure*, in particolare, la Società Alfa ribadiva – in via principale – l'illegittimità della maggiore pretesa fiscale, assumendo la corretta applicazione della legge da parte dei Giudici della CTP, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 110, co. 7, TUIR.

Con riferimento all'illegittimità della maggiore pretesa fiscale, la Società rilevava che:

1. il Decreto del MEF del 14 maggio 2018, attuativo delle modifiche introdotte dall'art. 59 del Dl. n. 50/2017 all'art. 110, comma 7 TUR, in tema di prezzi di trasferimento, chiarendo in concreto i confini delle politiche del *transfer pricing*, ha di fatto confermato la tesi della Società;
2. in punto di metodi da utilizzare per la determinazione dei prezzi di trasferimento, va applicato il metodo più appropriato alle circostanze del caso; ed inoltre, per la corretta determinazione del prezzo di trasferimento, nei casi in cui possa essere applicato con uguale grado di affidabilità un metodo tradizionale e un metodo transazionale, il primo è da preferire al secondo. Così, la Società ha rilevato la corretta applicazione del Resale Price Method (RPM) un "metodo

tradizionale" conforme anche al tipo di attività esercitata dalla medesima Società;

3. anche nella scelta dei cd. *comparables*, (i) parametri che l'Ufficio, di volta in volta, può prendere in considerazione al fine di dimostrare che la politica dei prezzi di trasferimento utilizzata dalla società/impresa è o non è legittima), l'Ufficio ha l'onere di "utilizzare" (i) un arco temporale e (ii) un campione di riferimento non solo adeguati, ma soprattutto assimilabili a quello in discussione.

Con espresso riferimento alle politiche in tema di *transfer pricing*, i Giudici di *seconde cure*, respingendo la tesi dell'Ufficio, affermano quanto segue:

1. la normativa sul *transfer pricing* nasce al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la legittimità dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali o finanziarie intercorse fra società del gruppo, ciò per evitare che una società del gruppo possa "aggiustare artificialmente" i prezzi di trasferimento per ottimizzare il carico fiscale del gruppo;
2. nel caso in cui i corrispettivi indicati dalla società risultino scarsamente attendibili, gli stessi possono essere sostituiti "ex lege, dalla applicazione del valore normale del bene e dei servizi oggetto dello scambio. In sostanza, si prevede l'applicazione del valore normale, tenuto conto dei prezzi di mercato, alle operazioni intercorse rispetto al prezzo praticato potendo questo essere stato influenzato da strategie fiscali del gruppo";
3. il metodo ritenuto più idoneo per la valutazione dei prezzi di trasferimento – peraltro conforme a quanto previsto dal Decreto *supra* menzionato e dalle linee guida OCSE in materia – è il RPM, in quanto (i) il prezzo di rivendita comprende un adeguato margine sufficiente a remunerare costi e spese operative dell'attività di rivendita dei prodotti, (ii) è da preferire rispetto al metodo utilizzato dall'Ufficio (TNNM – *Transactional net margin method*). L'assunto dei Giudici è assolutamente allineato a quanto previsto dal Decreto MEF del 14 maggio 2018; ed invero, è lo stesso Decreto ad affermare che "nei casi in cui possa essere applicato con uguale grado di affidabilità un metodo tradizionale (fra cui il RPM) e un metodo transazionale (il TNMM, metodo applicato dall'Ufficio), il primo è da preferire al secondo".

A cura di  
Dott.ssa Claudia Pavanello

## TREMONTI AMBIENTALE CUMULABILE CON TUTTI I CONTI ENERGIA. IL TAR LAZIO CONFERMA

La Tremonti ambientale è cumulabile con le tariffe incentivanti del III, IV e V conto energia.

Questo, in sintesi, quanto stabilito dal TAR del Lazio, con le sentenze 29 maggio 2019 nn. 6784 e 6785, annullando quanto affermato dal GSE nel comunicato 22 novembre 2017.

In particolare, nel predetto comunicato, il GSE chiarisce che rispetto al I e al II conto energia è possibile, alla luce delle relative disposizioni in tema di cumulabilità, beneficiare sia dell'agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell'investimento (cfr. anche art. 19 del DM 5 luglio 2012).

Pur tuttavia, a fronte di questa parziale apertura, il GSE ha precisato che la Tremonti ambientale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V conto energia.

Per l'effetto, in forza del citato divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V conto energia, è necessario che il soggetto responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto (cfr. risposta interrogazione parlamentare 12 dicembre 2017 n. 5-09403).

In tal senso, ai fini della rinuncia all'agevolazione, è stato precisato che è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73 o una rinuncia espressa all'istanza di rimborso (risposta Agenzia Entrate 18 dicembre 2018 n. 114).

Ma non solo.

E' stato fissato un termine, perentorio, per dare evidenza al GSE della rinuncia al beneficio fiscale; tale termine, inizialmente previsto per il 22 novembre 2018, è stato prorogato al 31 dicembre 2019 (comunicato GSE 14 novembre 2018).

Esaminato il quadro normativo vigente, nei pronunciamenti in esame è stato impugnato il citato comunicato del GSE del 22 novembre 2017 e il ricorso è stato ritenuto fondato.

A giudizio del TAR Lazio, le disposizioni dei vari conti energia depongono nel senso della cumulabilità dei

benefici in argomento, anche in relazione ai conti energia successivi al secondo, non risultando condivisibile la lettura data dal GSE (a mente del quale *"i conti dal III in poi contemplerebbero espressamente e tassativamente i casi di cumulabilità delle tariffe incentivanti con altri benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto, in deroga al principio generale del divieto di cumulo, mentre il II conto indicherebbe solo gli incentivi non cumulabili con le tariffe incentivanti; in questa prospettiva, il rinvio operato dagli ultimi due conti energia all'art. 5, comma 4 del III conto starebbe semplicemente a significare che, per gli incentivi pubblici per i quali sarebbe espressamente prevista la possibilità di cumulo, andrebbe applicato il limite di del 20% del costo dell'investimento"*).

Alla luce dell'anzidetta sentenza, viene statuito che è l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, posti a fondamento della tutela del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali, a convalidare l'impostazione opposta.

La sentenza è indubbio che avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, ed in particolare a tutti gli operatori del settore che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia.

*A cura di*  
Avv. Vincenzo Cristiano

## INDICATORI FINANZIARI: UNA MAPPA PER PREVENIRE LA CRISI

### EXECUTIVE SUMMARY

Al fine di evitare casi di decozione irreversibile riscontrati purtroppo in passato, che hanno generato costose gestioni senza possibilità di alcun recupero, la riforma fallimentare licenziata dal Parlamento nel 2019 individua nelle procedure di allerta la misura per prevenire il peggio.

Sul versante "intero" all'impresa, con un meccanismo basato sul costante monitoraggio di indicatori di crisi/insolvenza da parte degli organi di controllo, la tempestiva segnalazione di andamenti anomali all'organo amministrativo ed eventualmente all'organismo di composizione della crisi, si cerca di responsabilizzare l'impresa debitrice e la sua governance sull'andamento della gestione.

Gli indicatori dovrebbero consentire di supervisionare in modo efficace i classici tre ambiti dell'equilibrio aziendale: economico, finanziario e patrimoniale.

### ANTE RIFORMA

La capacità di creare cassa è assurda nel tempo a imprescindibile cartina di tornasole dell'andamento della gestione aziendale.

L'impresa che fattura ma non incassa, che si indebita per investire ma poi non riesce a sostenere il peso degli oneri finanziari mostra di avere piedi di argilla.

Il tema è talmente rilevante che è stato introdotto l'obbligo di rendiconto finanziario nel bilancio d'esercizio ordinario e se ne caldeggia l'adozione, opzionale, nel bilancio abbreviato.

Si tratta comunque di prospetti di consuntivo, magari redatti solo in occasione del bilancio.

### POST RIFORMA

La buona gestione richiede il monitoraggio costante dell'andamento aziendale, mediante una serie di indicatori che segnalino eventuali anomalie e quindi consentano l'avvio di azioni correttive tempestive.

Questo approccio costante diventa centrale con la riforma fallimentare, che assegna agli indicatori il ruolo di "innescare" eventuali procedure di allerta.

Alle imprese di tutte le dimensioni è richiesto di dotarsi di un set di strumenti: cash flow, budget di cassa, indici, rapporti, "sensori" diffusi nei vari ambiti della gestione, a livello di "cassa pura", di circolante (attivo corrente vs passivo corrente), anche in rapporto agli oneri finanziari e quindi nell'ottica del sostenimento del debito.

In attesa che vengano elaborati gli indicatori "ufficiali", come previsto dalla riforma fallimentare, ogni impresa può cominciare a perfezionare i propri indicatori, fissandone articolazione, soglie e livelli di allerta.

Ciò che si richiede alle imprese è un cambio di passo, una maggiore cultura finanziaria. In questo senso le competenze dell'organo di controllo e dell'organo amministrativo possono certamente supportare per un'azione efficace.

È necessario inoltre un cambio di prospettiva: dall'approccio retrospettivo all'approccio prospettico, con la diffusione della predisposizione di un budget generale ma anche per le varie funzioni/attività (vendite, acquisti, investimenti) e soprattutto un budget finanziario ed anche un budget di cassa, da predisporre prima dell'inizio dell'anno e da aggiornare con periodicità costante secondo un'ottica "rolling", per una maggiore aderenza alle circostanze emergenti e declinanti. Ciò presuppone una costante comunicazione tra le varie aree, ciascuna responsabile per la predisposizione, la "manutenzione" e l'aggiornamento della propria parte di budget.

Si richiama l'attenzione sul budget finanziario e di cassa, più permettono di tradurre in entrate ed uscite le previsioni delle altre aree e quindi consentono di valutare sistematicamente la realizzabilità e la sostenibilità delle previsioni.

*A cura di*  
Dott.ssa Adelia Quattri

**BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 6 MAGGIO 2019**

A seguito di richieste di chiarimenti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all'art. 1 comma 1175 Legge n. 296/2006.

Tale norma stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati non solo al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge, ma anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, l'INL precisa che il personale ispettivo deve svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto collettivo.

Se il datore di lavoro applica trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi a prescindere da quale sia il contratto collettivo applicato o formalmente indicato nella lettera di assunzione dei lavoratori.

La valutazione di equivalenza del trattamento economico e normativa previsto dal contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni qualificate dal punto di vista rappresentativo non tiene conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (ad es. quelli relativi al cd. welfare aziendale).

Lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determina la perdita di eventuali benefici normativi e contribuiti fruiti.

**CORTE D'APPELLO CATANIA-SEZ. LAVORO SENTENZA 5 APRILE 2019 PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER OGNI TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.**

La Corte d'Appello di Catania aderisce al recente orientamento della Suprema Corte (in ultimo, Cass. 8 novembre 2018, n.28605) secondo cui il credito vantato dall'Inps nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto nell'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall' art. 3, comma 9 lett. b) della L. n.335 del 1995.

Le differenze terminologiche esistenti nella molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) non incidono sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali e sul regime prescrizione per cui, pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione dei contributi complessivamente considerati, risponde a un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione dettata dalla su citata norma tutti i contributi, nell'accezione allargata comprensiva quindi anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti quella ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa.

*A cura di*  
Avv. Maria Vinciguerra



*Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2019, n. 10854*

**È valida la notifica presso la sede effettiva della società**

In caso di contestazione, la validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, gravando sul notificante il relativo onere probatorio.

*Tribunale di Napoli, sentenza 23 gennaio 2019*

**Revoca amministratore S.r.l.: il ricorso cautelare da notificare anche all'amministratore**

È inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la revoca dell'amministratore di una s.r.l. notificato esclusivamente alla società per difetto di legittimazione passiva, posto che la società è litisconsorte necessario del socio ricorrente e non dell'amministratore revocando.

*CTR Lazio 7.2.2019, n. 543/9/19*

**Accertamento anticipato**

L'avviso di accertamento può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del PVC, stante la sussistenza del requisito dell'urgenza, qualora il contribuente sia in stato di insolvenza da cui deriva il successivo fallimento.

*Corte Cassazione 10.5.2019, n. 12451*

**Accertamento anticipato**

In caso di accesso, ispezione e verifica presso la sede della società è nullo l'accertamento IVA emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del verbale.

*Corte Cassazione 16.5.2019, n. 13161*

**Accertamento induttivo**

È illegittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un'impresa se basato su percentuali medie di settore riferite a società operanti nel mercato in una situazione di normalità economica, senza considerare la conclamata situazione di anormalità gestionale del

soggetto accertato, derivante dallo stato di decozione che ha condotto al fallimento, dichiarato nello stesso periodo d'imposta oggetto di accertamento.

*Cassazione 16.5.2019, n. 13131*

**Bollo su veicoli in leasing**

Il bollo auto sui veicoli oggetto di contratto di leasing è a carico dell'utilizzatore.

*CTR Puglia 18.4.2019, n. 1299/23/19*

**Imposta di registro compravendita immobiliare**

Ai fini dell'imposta di registro, la rettifica del valore degli immobili oggetto di compravendita deve essere effettuata dall'Ufficio assumendo a paragone immobili aventi analoghe caratteristiche e condizioni rispetto a quelli oggetto dell'atto accertato.



**PRASSI**

*Risposte interpello Agenzia Entrate 22.5.2019, n. 152 e 153*

**Credito d'imposta sale cinematografiche**

Non è soggetto al limite di compensazione di € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 né al limite di € 700.000 ex art. 34, Legge n. 388/2000 l'utilizzo dei crediti d'imposta riconosciuti al settore cinematografico e audiovisivo ex Legge n. 220/2016 e, in particolare, del credito riconosciuto alle imprese dell'esercizio cinematografico, industrie tecniche e di produzione (c.d. "credito investimenti") e del credito per il potenziamento dell'offerta cinematografica (c.d. "credito programmazione")

## INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



### AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.